

Regolamento sulla gestione dei conflitti di interessi in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 dello statuto e dall'articolo 4 del Regolamento Generale

1. Premessa

SIAARTI Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (di seguito anche solo "SIAARTI" o "Associazione") è un'associazione scientifica, senza scopo di lucro, riconosciuta dal Ministero della Salute ed iscritta nell'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che conta oltre 10.000 soci e che ha come fine la promozione scientifica e culturale nel campo dell'Anestesia e Medicina Perioperatoria, della Rianimazione e Terapia Intensiva, della Medicina Critica dell'Emergenza, della Medicina del Dolore e Cure Palliative, della Medicina Iperbarica e delle Cure Materno-Infantili.

In particolare, ai sensi dell'art.2 dello Statuto, SIAARTI persegue lo scopo di "... *promuovere lo sviluppo scientifico e culturale nel campo delle aree culturali di cui all'art. 1 del presente Statuto in ambito umano e veterinario. A tal fine l'Associazione ha il compito di:*

1. *promuovere, curare e gestire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente con programmi annuali di Educazione Continua in Medicina (ECM);*
2. *valutare e verificare le innovazioni farmacologiche e tecnologiche nei campi attinenti le attività della disciplina;*
3. *approfondire gli aspetti deontologici e giuridici della disciplina; e proporre procedure e regole di comportamento per un più corretto svolgimento dell'attività professionale;*
4. *favorire e promuovere l'elaborazione di linee guida anche in collaborazione con l'Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), la FISM, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), il Ministero della Salute e con tutti gli Enti preposti dalla normativa vigente;*
5. *promuovere la ricerca scientifica, anche in collaborazione con altre Società e istituzioni scientifiche;*
6. *istituire premi, borse di studio e finanziamenti per la ricerca;*
7. *favorire e promuovere la collaborazione con le istituzioni dello Stato, le Regioni, le Aziende Sanitarie e le altre istituzioni sanitarie;*
8. *organizzare tutte le attività inerenti funzioni eventualmente attribuite all'Associazione dalla Legge o dalla Pubblica Amministrazione;*
9. *prevedere sistemi di verifica della qualità delle attività svolte;*
10. *favorire l'informazione e aumentare la consapevolezza della cittadinanza sulla sicurezza clinica nei campi della disciplina".*

Appare evidente quindi che l'Associazione deve perseguire un fine principale che vede nella diffusione e sviluppo degli aspetti scientifici della disciplina di riferimento al fine di aumentare la professionalità e le competenze dei propri soci e, ancor più in generale, delle discipline di riferimento e affini del sistema sanitario nazionale intero.

Il presente Regolamento si pone in linea con la delibera del 7 febbraio 2025 approvata dal Consiglio Direttivo, che ha deciso di adottare un Regolamento «*per prevenire, individuare e risolvere eventuali conflitti d'interesse rispetto a quanto previsto dal nuovo statuto all'articolo 7*», ad integrazione di quanto previsto dal Codice Etico che non norma tale aspetto.

La necessità del presente Regolamento è determinata dalla circostanza, riconosciuta dalla prassi e dalla giurisprudenza, secondo cui mentre i codici etici hanno una dimensione “valoriale”, i regolamenti «*fissano doveri di comportamento che hanno una rilevanza giuridica, che prescinde dalla personale adesione, di tipo morale, ovvero dalla personale convinzione sulla bontà del dovere*».

Atteso il ruolo riconosciuto a SIAARTI dalle istituzioni e in generale dal mondo medico-scientifico in qualità di società accreditata nell'elenco delle “Società Scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie”, si ritiene essenziale definire il concetto di conflitto d'interesse con l'attività di SIAARTI nell'ambito di “*eventi formativi e/o scientifici*”, così come previsto dall'articolo 7 dello Statuto e richiamato all'articolo 4 del Regolamento Generale.

Questo perché è essenziale chiarire quello che può essere considerato un conflitto d'interesse nell'ambito “di eventi formativi e/o scientifici” potenzialmente in conflitto con l'attività di SIAARTI ma anche al fine di evitare un impedimento inidoneo tra la SIAARTI e il restante mondo scientifico, formativo e congressuale, attraverso una limitazione della diffusione e divulgazione di eventi scientifici verso i soci.

2. Quadro normativo di riferimento

Statuto:

- *Articolo 7: “Le persone che ricoprono cariche negli organi sociali di SIAARTI, pena decadenza, non possono ricoprire contemporaneamente, salvo espressa autorizzazione da parte del Direttivo, cariche regionali o nazionali in altre Società Scientifiche né possono assumere il ruolo di responsabile scientifico o organizzativo di eventi formativi e/o scientifici in conflitto d'interesse con l'attività SIAARTI. I membri aventi diritto di voto, al momento dell'accettazione della carica, dovranno sottoscrivere esplicita dichiarazione di accettazione di quanto sopra”.*

Regolamento Generale:

- *Articolo 4:
I candidati devono: essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto: “Tutti i membri aventi diritto di voto e che quindi possono candidarsi a cariche elettive negli organi sociali sopra indicati, con esclusione dell'assemblea dei soci, devono essere soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa da almeno tre anni, ad eccezione dei membri Proxima, per cui tale requisito è ridotto ad un anno. Le persone che ricoprono cariche negli organi sociali di SIAARTI, pena decadenza, non possono ricoprire contemporaneamente, salvo espressa autorizzazione da parte del Direttivo, cariche regionali o nazionali in altre Società Scientifiche né possono assumere il ruolo di responsabile scientifico o organizzativo di eventi formativi e/o scientifici in conflitto d'interesse con l'attività SIAARTI. I membri aventi diritto di voto, al momento dell'accettazione della carica, dovranno sottoscrivere esplicita dichiarazione di accettazione di quanto sopra...”.*
“Al fine di evitare l'incandidabilità e/o la decadenza dalla carica, la domanda di candidatura deve essere integrata, oltre che da una proposta programmatica di lavoro, anche da un'autocertificazione contenente una dichiarazione di: a) Il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 27 dello Statuto; b) L'accettazione integrale dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico; c) La sussistenza alla data della candidatura e l'impegno a mantenere per tutta la durata della carica, delle condizioni previste all'articolo 7 e della assenza delle incompatibilità previste dallo stesso articolo 7 dello Statuto”.

Codice Etico:

- Titolo III: *“Regolamentazione dei rapporti con le altre società medico-scientifiche SIAARTI richiede a tutti i destinatari del CE – impegnandosi in tal senso anche come Associazione – di aderire ai seguenti principi: 1. promuovere e realizzare in tutte le occasioni in cui una collaborazione con le altre società medico-scientifiche sia utile e possibile, le attività relative a progetti di ricerca comuni tesi a migliorare la qualità delle cure; 2. favorire scambi culturali e coordinare attività per la creazione e divulgazione di raccomandazioni e linee guida finalizzati a percorsi clinico-assistenziali comuni”.*

3. Destinatari

In relazione a quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto sono soggetti al presente Regolamento le persone che ricoprono cariche negli organi sociali di SIAARTI, e precisamente, i Membri del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico, del Consiglio delle Regioni, del Comitato dei Congressi e del Comitato di Formazione.

4. Definizione di conflitto di interessi

Sussiste conflitto d'interessi quando l'assunzione del ruolo di Responsabile Scientifico o Organizzativo (o anche di semplice partecipante ai comitati scientifici o organizzativi) di eventi formativi e/o scientifici e/o congressuali possa recare nocimento all'Associazione ovvero sia motivata esclusivamente da un interesse economico mediante percezione di compensi e/o comunque vantaggi patrimoniali anche indiretti ovvero possa potenzialmente incidere in senso negativo con lo svolgimento imparziale dei doveri e dei compiti assunti con la carica ricoperta in SIAARTI.

Sulla base del presente Regolamento il “Responsabile Organizzativo” di un evento sia esso formativo, scientifico o congressuale non organizzato da SIAARTI, è ritenuto sempre in conflitto d'interesse con l'Associazione in quanto l'organizzazione di un evento prescinde dal suo aspetto scientifico e formativo, ma è espressione di un ruolo gestionale ed a volte anche gestionale-economico.

Il ruolo di “Responsabile Scientifico” o “Membro di comitato scientifico” di un evento formativo e/o scientifico e/o congressuale non organizzato da SIAARTI è considerato in conflitto d'interesse con l'attività SIAARTI, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 dello statuto e dall'articolo 4 del Regolamento Generale, quando tale evento:

- a) non sia organizzato e/o promosso da una società scientifica italiana di altra disciplina o società scientifica internazionale anche della stessa disciplina;
- b) sia cronologicamente prossimo o concomitante con analoghi eventi SIAARTI già programmati e calendarizzati;
- c) non abbia l'endorsement SIAARTI.

Non sussiste conflitto d'interesse con l'attività SIAARTI (salvo quanto già disposto dal Codice Etico Siaarti e più in generale dalla normativa in materia di conflitto d'interessi in ambito medico-scientifico), quando il soggetto che partecipa quale "Responsabile Scientifico" o Membro del "Comitato Scientifico" di un evento non organizzato da SIAARTI:

- non ha rapporti economici o di contrattualizzazione o di promozione e sponsorizzazione e/o comunque di raccolta fondi e/o risorse per l'evento in oggetto;
- non ha rapporti diretti con sponsor e/o finanziatori dell'evento;
- non partecipa a riunioni, incontri, call organizzative dell'evento che non abbiano ad oggetto esclusivamente l'aspetto scientifico dell'evento;
- non percepisca alcun compenso diretto e/o indiretto o beneficio e/o vantaggio economico dalla sua partecipazione all'evento in oggetto ad eccezione di sessioni sponsorizzate da Aziende alle quali sarebbe stato invitato a partecipare, in quanto esperto della materia, indipendentemente dal ruolo di Responsabile Scientifico dell'evento stesso;
- l'evento formativo/educazionale non sia in manifesta concorrenza con la stessa tipologia di evento Siaarti;
- l'evento formativo/congressuale non sia organizzato da una società organizzativa o da una segreteria tecnica che sia, o un suo legale rappresentante sia, in posizione di contenzioso con la SIAARTI.

Il soggetto, comunque, destinatario del presente regolamento, che partecipa ad un evento formativo e/o scientifico e/o congressuale non organizzato da SIAARTI, è tenuto in tutte le comunicazioni relative all'evento indicare la propria qualifica in SIAARTI, qualifica che deve risultare anche nelle pubblicazioni dell'evento stesso (es. programma ecc..).

5. Fasi procedurali

Ai fini di una preventiva verifica da parte del Consiglio Direttivo delle potenziali situazioni di conflitto di interesse, l'iscritto, al momento dell'accettazione di un ruolo di "Responsabile Scientifico" o di "Membro di comitato scientifico" di un evento formativo e/o scientifico e/o congressuale non organizzato da SIAARTI, è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo stesso detto evento formativo e/o scientifico, indicandone date, soggetto organizzatore e dichiarando il rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Nei casi in cui emerga un conflitto di interesse, reale o potenziale, i soggetti coinvolti hanno l'obbligo di non parteciparvi, cessando contestualmente dal ruolo di "Responsabile Scientifico" o "Membro di comitato scientifico" dell'evento formativo e/o scientifico e/o congressuale non organizzato da SIAARTI.

6. Rispetto del Regolamento e provvedimenti sanzionatori

L'osservanza del presente Regolamento, come di tutti gli altri Regolamenti dell'Associazione, è obbligatorio per coloro che ricoprono cariche negli organi sociali di SIAARTI.

Ogni violazione costituisce di per sé lesione del rapporto fiduciario instaurato tra la carica e l'Associazione con i relativi soci, a prescindere dalla rilevanza esterna e dalla risonanza dei fatti, e comporta la decadenza dalla carica stessa così come previsto dall'articolo 7 dello Statuto.